

NOVITA' PER LA CAPIENZA DI PUBBLICO AGLI SPETTACOLI

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8 Ottobre 2021 il nuovo Decreto Legge 139/2021 cosiddetto della "capienza". Questo quanto prevede (*in blu quanto attinente alla zona gialla, mentre in rosso quanto attinente alla zona bianca*):

ZONA GIALLA

Comma 1) "1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata.

QUINDI sembrerebbe di capire che la capienza varia per gli spettacoli effettuati in luoghi usati per le attività sportive, ovvero:

"comma 2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso."

ZONA BIANCA

Sempre il comma 1) dice: *"In zona bianca, l'accesso agli spettacoli di cui al primo periodo (cioè "...gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto") è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico."*

QUINDI sembrerebbe di capire che anche in zona bianca la capienza varia per gli spettacoli effettuati in luoghi usati per le attività sportive, ovvero:

"comma 2).... In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo (cioè "...gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto") è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi."

E' TUTTO ?

No, in quanto a seconda dell'andamento della situazione possono esserci anche parametri diversi.

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.”;

Di conseguenza si dovranno tenere d'occhio le varie disposizioni locali, nonché quelle dei soggetti indicati nell'articolo appena citato, variabili a seconda delle caratteristiche dell'evento che si deve realizzare, ma anche dei luoghi dove esso si svolgerà e dell'andamento della pandemia.

Ci sembra che la norma, invece che semplificare le cose, le complichino...

VIENE anche meglio definita la questione degli spettacoli all'aperto, che aveva generato molti dubbi nel passato Decreto e relative FAQ:

“In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121.”

ATTENZIONE, quindi, che anche se organizziamo spettacoli o esibizioni in luoghi dove è difficile controllare gli accessi (per es. piazze, parchi ecc.) bisogna prevedere quanto descritto nel presente articolo, cioè produrre apposita documentazione all'autorità competente, la quale a sua volta comunica la documentazione ad apposita Commissione (RD 773/1931 art. 80). Inoltre si deve mandare tale documentazione anche al Prefetto, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale (L. 121/1981 art. 20).

Anche in questo caso ci sembra che la norma complichino le cose, invece che semplificarle...

E se non si riesce ad assicurare quanto previsto dalla norma?

“Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché, salvo quanto previsto dal comma 1 -bis per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.”

RICAPITOLANDO

	ZONA BIANCA	ZONA GIALLA
CONDIZIONI PER IL PUBBLICO	<p>L'accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.</p> <p>Restano in vigore tutte le disposizioni spiegate nel vademecum "Musica e Covid" 4.0.</p>	<p>Esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.</p> <p>Restano in vigore tutte le disposizioni spiegate nel vademecum "Musica e Covid" 4.0.</p>
Spettacoli in strutture teatrali ecc.	Capienza al 100 % all'aperto 100 % al chiuso	Capienza al 50 % all'aperto 50 % al chiuso
Spettacoli in strutture sportive	Capienza al 75 % all'aperto 60 % al chiuso	Capienza al 50 % all'aperto 35 % al chiuso
CONDIZIONI PER I MUSICISTI	Restano le stesse spiegate nel vademecum "Musica e Covid" 4.0	Restano le stesse spiegate nel vademecum "Musica e Covid" 4.0

Ottobre 2021